

COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA MUNICIPALE

**INTESA A DISCIPLINARE L'INTERVENTO DEI
MEDICI ESTERNI DELLA CASA MEDICALIZZATA
DEL COMUNE DI PARADISO PER LE PERSONE
ANZIANE**

del 2 maggio 1994

Risoluzione municipale no. 601 del 2 maggio 1994

IL MUNICIPIO DI PARADISO

conformemente agli art. 192 LOC e 141 del Regolamento comunale, allo scopo di disciplinare gli interventi di medici esterni per gli utenti della Casa medicalizzata del Comune di Paradiso per le persone anziane,

ORDINA

Art. 1

Posizione gerarchica all'interno della Casa:

- Direttore
- Medico responsabile della Casa anziani
- **Medico esterno**
- Responsabile del settore delle cure
- Caporeparto o infermiere responsabile del turno

Art. 2

Ogni medico ha un giorno e un orario di visita ai quali deve attenersi.

La Direzione stabilisce il giorno e gli orari per le visite ordinarie ai pazienti, tenuto conto delle esigenze organizzative della Casa anziani; questi possono essere modificati unicamente con l'accordo della Direzione.

Di regola i periodi di visita (dal lunedì al venerdì) saranno compresi tra le ore 10.00 e le 11.00 e tra le ore 13.30 e le 15.30.

Art. 3

Il **medico esterno** è tenuto a rispondere alle chiamate d'urgenza del personale curante; a questo scopo deve fornire un suo recapito telefonico al difuori degli orari d'apertura del suo studio.

Art. 4

In caso di assenze superiori a 5 giorni, qualora abbia nominato un supplente per il suo studio, questi lo supplirà anche nell'assistenza ai suoi pazienti in Casa anziani. Il nominativo del supplente sarà comunicato preventivamente alla Direzione.

Art. 5* modificato con RM del 26.09.94

Si richiede in linea di principio la disponibilità alla collaborazione per i picchetti organizzati dal medico responsabile.

*Pubblicato dal 30.09.94 al 17.10.94

Art. 6

Collabora con la Direzione, con il **medico responsabile** della casa anziani, con il responsabile del settore cure e con le altre persone che intervengono nelle prestazioni ai pazienti nel rispetto della libertà, dignità ed integrità della persona umana.

Art. 7

Usufruisce dei mezzi e delle apparecchiature della Casa anziani previo accordo con la Direzione.

Art. 8* modificato con RM del 26.09.94

Le modalità organizzative per gli esami di laboratorio devono essere concertate con la direzione infermieristica della casa.

Per esami e analisi eseguiti presso studi medici esterni, quest'ultimi devono fornire il materiale necessario come pure provvedere al ritiro dei prelievi presso la casa anziani.

*Pubblicato dal 30.09.94 al 17.10.94

Art. 9

Eventuali appuntamenti per esami, trasferimenti per accertamenti, ecc., devono essere concordati con la Direzione e/o il/la responsabile delle cure.

In caso contrario la Casa anziani non può garantire il trasporto con mezzi propri del paziente.

Art. 10

La documentazione medica del paziente, contenente la diagnosi, i trattamenti, i risultati di eventuali esami, referti medici, osservazioni, ecc., deve essere depositata presso la Casa anziani per permettere ad ogni medico chiamato d'urgenza e al medico responsabile della Casa anziani di orientarsi rapidamente sulla storia clinica del paziente.

Al termine del trattamento la cartella medica sarà riconsegnata al medico curante.

Art. 11

Il **medico esterno** è vincolato nei confronti della Casa anziani dal segreto d'ufficio.

Art. 12

Il **medico esterno** è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dalla Direzione o dal medico responsabile della casa anziani.

Art. 13

Qualora il **medico esterno** cessi il rapporto terapeutico con un paziente è tenuto a darne comunicazione scritta alla Direzione entro una settimana.

Art. 14

Tutti i cambiamenti di terapia devono essere preavvisati al personale curante oltre che essere trascritti negli ordini medici della documentazione infermieristica del paziente e controfirmati.

Art. 15

Al fine di razionalizzare ed uniformare le cure, garantendo nel contempo il contenimento dei costi, il **medico esterno** deve attenersi alla lista dei medicinali definita dal medico della casa anziani.

Per questioni organizzative legate alla comanda dei medicinali e per evitare abusi, le ricette devono essere consegnate al personale infermieristico.

Art. 16* stralciato con RM del 26.09.94

*Pubblicato dal 30.09.94 al 17.10.94

Art. 17

Tutti i medici sono tenuti ad operare secondo lo spirito di un contenimento e razionalizzazione dei costi di cura.

La Direzione si riserva, nell'interesse degli ospiti, di visionare le fatture e di verificare la correttezza.

Art. 18

Il **medico esterno** è tenuto a conformarsi alle disposizioni del medico responsabile della Casa anziani.

Art. 19

La Direzione è autorizzata a non permettere l'attività nella Casa anziani al medico che non rispetta le disposizioni della presente ordinanza.

Contro le decisioni della Direzione è data facoltà di ricorso al Municipio.

Art. 20

Questa ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni e più precisamente dal 4 maggio 1994 al 18 maggio 1994; la stessa entra in vigore il 1^o giugno 1994.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

G. Bergomi

A. Fumasoli